
PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N° 19 del 16/11/2012

Determina n° <u>19</u> /2012	del <u>16/11/2012</u>
------------------------------	-----------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Scrittura privata tra AMAT S.p.A. e STUDIO ASSOCIATO BARBERIO per servizi legali. Prosecuzione rapporto libero professionale sino alla naturale scadenza.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e lo Studio Associato Barberio sottoscrivevano una "*Scrittura privata di incarico professionale convenzionato*", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale dell'AMAT, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto sopra richiamato, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione della durata della prestazione, stabilita in nove anni, della presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista, dell'assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT e dell'eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della

scrittura privata datata 12/04/2005, in relazione alle modalità della sua sottoscrizione, ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Avv. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;

- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che il Prof. Avv. Volpe, con il suddetto parere evidenziava che pur ravvisandosi nel contratto tra la Società ed il suddetto studio professionale più di una perplessità in ordine alla sua regolarità, un eventuale contenzioso con lo Studio associato Barberio avrebbe comportato per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad allora svolta dal professionista in favore della Società, che avrebbe dovuto essere pagata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione;
- che il Consiglio di Amministrazione della Società affidava, con deliberazione n° 37 del 21/05/2010, al Presidente dello stesso C.d.A., l'incarico teso alla ricerca, unitamente al medesimo professionista, di un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso;
- Che, al termine di una lunga e complessa trattativa, l'AMAT e lo Studio associato Barberio sottoscrivevano, in data 22/03/2011, una nuova scrittura privata **[Allegato n. 1]** che modificava alcune condizioni economiche del rapporto professionale, eliminava il diritto di esclusiva in favore dello Studio Barberio e riservava al successivo Consiglio di amministrazione della Società la possibilità di formulare disdetta nel termine di gg. 90 decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina del medesimo.
- Che, in particolare, quest'ultima possibilità è regolata dal punto [3] della suddetta nuova scrittura privata, la quale stabilisce che, fermo restando l'originaria durata novennale della convenzione, esaurito il mandato dell'organo collegiale amministrativo allora in carica, il nuovo Consiglio di Amministrazione avrebbe potuto indirizzare allo Studio Associato Barberio una formale disdetta a mezzo raccomandata entro 90 giorni decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, ovvero dal 31/03/2012 nel caso la nomina avesse avuto data anteriore.
- Che l'Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 09/08/2012 nominava il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. nelle persone del Dott. Francesco Walter Poggi, della Rag. Lucia Mastropiero e dell'Ing. Giancarlo Ciaccia, i quali accettavano la carica rispettivamente in data 09/08/2012, 23/08/2012 e 28/08/2012;
- Che nel corso della successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi in

data 07/09/2012 si conferivano al sottoscritto tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione restano di competenza del Consiglio di Amministrazione, unitamente a quelli previsti dall'art. 25 dello Statuto della Società;

CONSIDERATO:

- Che la conferma del sottoscritto nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la successiva attribuzione dei poteri di Amministratore delegato, e la nomina di due funzionari dell'Amministrazione controllante in seno al Consiglio di amministrazione (in adempimento al D.L. 95/2012), hanno in sostanza prodotto la continuità dell'organo amministrativo aziendale, lasciando inalterate le motivazioni poste a fondamento della scrittura privata del 22/03/2011;
- Che restano immutate le più che positive valutazioni sulla qualità ed assiduità dell'assistenza e della consulenza fornita dallo Studio Associato Barberio alle varie funzioni aziendali, che continuano a costituire un ausilio di grande importanza per la gestione della Società;
 - esaminati gli atti;
 - visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. Di non avvalersi della facoltà di disdetta prevista dal punto [3] della scrittura privata sottoscritta in data 22/03/2011 tra l'AMAT S.p.A. e lo Studio Associato Barberio, con la conseguenza che il rapporto professionale disciplinato dalla stessa scrittura privata proseguirà sino alla sua naturale scadenza dell'11/04/2014.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 26 novembre 2012 13.24
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it); PEC Area Personale (areapersonale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Affari generali (affarigenerali@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 19/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 19 del 16-11-2012.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 19/2012.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 19 novembre 2012 16.31
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 19 del 16-11-2012
Allegati: Proposta di Determinazione n. 19 del 16-11-2012.PDF

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 19 del 16/11/2012;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 26 novembre 2012 13.26
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato nn. 19/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 19 del 16-11-2012.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett.le Revisore contabile AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 19 del 16/11/2012;

Distinti saluti.

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356244
Fax: (+39) 099 3789025
Cell.: (+39) 347 4666460
E-mail: carallo@amat.ta.it
Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it
Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- La soc. **AMAT SpA** Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto (CF/PI 00146330733), con sede in Taranto via C. Battisti n. 657, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi (in prosiegua detta anche Società o Azienda)

E

l'avv. **Roberto Barberio**, in proprio e quale rappresentante dello studio **Associato Barberio**, nato a Castel Morrone (CE) il 20 giugno 1943 (BRBRRT43H20C211X) con studio in Taranto, corso Italia n. 254 (in prosiegua individuato anche come "professionista")

*

Si premette che

[a] - In data 12.04.2005, l'AMAT SpA ed il professionista sottoscrissero una scrittura privata di incarico professionale convenzionato volta a regolamentare i rapporti inter partes quanto all'espletamento dell'incarico stesso.

[b] - Con nota del 15.06.2010, il Presidente dell'Amat, richiamando precedenti colloqui già intercorsi con il destinatario sulla predetta scrittura, ha comunicato al professionista di essere stato delegato dal Consiglio di Amministrazione a "verificare le condizioni per concordare una diversa disciplina delle prestazioni professionali" dal medesimo "rese in favore della società, attraverso sottoscrizione di un accordo transattivo avente portata novativa rispetto alla scrittura sopra menzionata".

[c] - In occasione dei precedenti colloqui intercorsi, cui accenna la nota del 15.06.2010, il professionista era stato messo al corrente delle conclusioni tratte da un più ampio parere che, su incarico dell'Amat, era stato redatto dal prof. Luigi Volpe ed in base al quale la scrittura inter partes del 12.04.2005 sarebbe viziata da nullità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1418 c.c., con conseguenziale insussistenza di obblighi reciproci.

[d] - Alla luce del parere, e comunque in linea con l'esame condotto dal Collegio Sindacale espressamente richiamato al riguardo, il CdA dell'Amat, dichiarando di condividere le risultanze, ha ritenuto di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della società.

[e] - Tuttavia, prendendo atto della valutazione positiva della dirigenza aziendale circa la professionalità sin qui dimostrata dall'avv. Barberio e dai suoi collaboratori, nonché circa la buona qualità del lavoro svolto dallo studio professionale nell'espletamento dell'incarico, il CdA dell'Amat, prima ancora di dar corso ad iniziative di tutela, ha deliberato di conferire al Presidente la delega meglio specificata nella nota del 15.06.2010 indirizzata al proprio legale convenzionato.

[f] - Dal suo canto, l'avv. Roberto Barberio, pur non conoscendo le motivazioni del parere redatto dal prof. Luigi Volpe, ha sempre contrapposto il suo netto dissenso rispetto alle conclusioni del medesimo. Ha quindi manifestato l'intendimento di salvaguardare, ben oltre l'ambito strettamente giuridico della questione, il bene primario della propria dignità personale e professionale, ritenuto non conciliabile con una ricostruzione del rapporto all'interno del quale il suo coinvolgimento professionale risulti delineato come discendenza di un illecito, piuttosto che essere rapportato al livello di competenza e di esperienza specificamente possedute.

[g] - In ogni caso, ribadendo appieno la legittimità della scrittura 12.04.2005, l'insussistenza delle nullità riscontrate dal parere e l'assoluto difetto di interesse per l'attivazione di iniziative di tutela unilaterale della società, l'avv. Barberio, fermi restando tali inalterabili punti a tutela della propria dignità personale e professionale, si dichiara disposto ad adottare una soluzione transattiva che, rispettosa della sua identità, consenta di evitare il ricorso a vie contenziose nei confronti di una società professionalmente assistita, con reciproca soddisfazione, per circa un decennio.

[h] - Pertanto - senza adesione alcuna al "parere Volpe" conformemente recepito, invece, dall'azienda e senza intendimento di rinunciare ai diritti rivenientigli dalla scrittura 12.04.2005, - il professionista, anche in nome e per conto dei componenti dello studio associato Luca Barberio e Marco Barberio, in via esclusivamente transattiva e nello spirito di quanto indicato alla lettera g), indica, qui di seguito, il testo dell'atto che si dichiara pronto a sottoscrivere a modifica ed a novazione delle corrispondenti previsioni differentemente regolate dalla scrittura 12.04.2005:

1.) L'Amat, pur ritenendo sussistere la nullità della scrittura 12.04.2005 per come rilevata dal "parere Volpe", si dichiara propensa a rinunciare ad avvalersene a beneficio di una soluzione transattiva che, nel rispetto delle esigenze primariamente invocate dall'avv. Barberio con riferimento alla dignità personale e professionale, consenta di evitare il contenzioso.

2.) L'avv. Roberto Barberio, dal suo canto, pur mantenendo fermi i convincimenti specificati sub lettera g), si dichiara disposto a non irrigidirsi sull'intangibilità assoluta del contenuto della scrittura 12.04.2005 e ad operare apposite modifiche novative; il tutto nell'esclusivo intento di favorire, a sua volta, il varo di una soluzione transattiva che, preservando in via primaria l'integrità della propria dignità personale e professionale, consenta nel contempo di evitare la deriva contenziosa.

3.) In forza di tale intento comune, la società ed il professionista convengono di concordare transattivamente quanto segue a modifica e novazione dei corrispondenti punti diversamente disciplinati dalla scrittura del 12.04.2005:

[3.a] - A superamento del vincolo di esclusiva già convenuto in favore dell'avv. Barberio, la società, d'ora in avanti, è espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell'ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo; per effetto di ciò, pertanto, il professionista non ha titolo per rivendicare il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, rinuncia espressamente anche per il periodo precedente alla sottoscrizione della presente scrittura.

[3.b] - A fronte delle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, al professionista, a fronte di ogni singola prestazione (tassativamente individuabile nella sola redazione di pareri scritti, contratti, statuti e regolamenti) competerà un corrispettivo pari al minimo della tariffa vigente al momento del pagamento, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap come per legge. Al di là del compenso come sopra determinato, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005. L'esigibilità del compenso concernente la predetta attività stragiudiziale espletata nel periodo anteriore al 12.04.2005 è legata all'esistenza di apposito incarico formale o, comunque, di una traccia documentale dell'avvenuto espletamento della prestazione di cui venga rivendicato il pagamento.

[3.c] - Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l'11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernente l'incarico dell'organo attualmente in carica, il nuovo CdA che dovesse subentrare dopo il 31 marzo 2012 potrà indirizzare all'avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra richiamato, vengono descritte, per completezza, nel seguente dettaglio peraltro confermativo dell'elenco contenuto nella scrittura 12.04.2005:

- Consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare.

- Assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche,

assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale.

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente, concordandone preventivamente la data, destinerà alla stessa n. 2 incontri, di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici della committente per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.

Quanto all'assistenza stragiudiziale per la redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., le parti confermano, per ogni singola prestazione, il compenso già convenuto nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[3.d] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

Al di là del compenso di cui sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

4) - La presente transazione è finalizzata a novare le previsioni della predetta scrittura qui assoggettate a modificazione. L'eventuale inottemperanza, anche soltanto parziale di una delle parti, alle pattuizioni transattivamente adottate nel presente atto, legittimerà l'altra parte a rivendicare l'integrale ripristino della fonte contrattuale originaria e, con essa, l'irrisolto contrasto inter partes sull'alternativa tra legittimità e nullità della scrittura 12.04.2005 e relativi effetti.

[i] - L'Amat, dichiarando espressamente di non condividere la ricostruzione operata dall'avv. Barberio nei punti f), g) ed h) della premessa, conferma il proprio intento di perseguire esclusivamente una soluzione condivisa. Suggerisce, inoltre, all'avv. Barberio di rinunciare alle rivendicazioni concernenti il passato così come riportate nella proposta formulata sub lettera h [3.b] confermando, ove necessario, che il professionista non sarà discriminato in sede di affidamento di nuovi incarichi giudiziali che gli saranno conferiti in base ai criteri già regolamentati dall'azienda per l'affidamento degli incarichi professionali.

Auspica, pertanto, che il professionista consideri tale opportunità come manifestazione di fiducia nei suoi confronti, nonché come espressione della ferma volontà di proseguire il rapporto su basi di reciproco affidamento.

[l] - L'avv. Barberio, in via generale, manifesta di condividere tale impostazione che - senza pretendere di comporre la differente posizione assunta dalle parti sulla vicenda di fatto e di diritto, nonché su presupposti e qualificazioni, - risulta comunque metodologicamente idonea a favorire la composizione di insorgenti contrasti inter partes. In ordine al suggerimento di rinunciare a rivendicazioni concernenti il passato a beneficio dell'evoluzione rappresentata sub [i] in termini di

prospettiva futura, il professionista, anche in considerazione del riconoscimento operato alla propria professionalità, dichiarando esplicito affidamento al riguardo, esprime la sua adesione.

**Tanto premesso,
le parti, in forza del comune intendimento sopra dichiarato,**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

[1] – Senza esser ulteriormente tenuta al rispetto di vincoli di esclusiva, la Società, d'ora in avanti, sarà espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell'ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo.

Per effetto di ciò, pertanto, il professionista non avrà titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, qui rinunzia espressamente.

[2] – Quanto alle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, il professionista dichiara di rinunciare alla rivendicazione di qualsiasi corrispettivo in ossequio ai punti [i] ed [l] della premessa.

Ferma tale rinuncia relativa alle prestazioni espletate nel periodo in esame, null'altro sarà dovuto a tale specifico titolo al professionista che, in ogni caso, rinunzia a rivendicare anche il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005.

[3] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l'11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurito il mandato dell'organo collegiale attualmente in carica, il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà indirizzare alla Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata A.R., entro 90 giorni decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, ovvero dal 31/03/2012 nel caso la nomina abbia data anteriore.

Tale disdetta avrà effetto immediato alla ricezione da parte dello Studio Associato Barberio, senza che questo abbia nulla a pretendere nei confronti di AMAT S.p.A. a qualsiasi titolo in ragione della disdetta stessa.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra indicato, sono quelle elencate e descritte nella scrittura del 12.04.2005 e fedelmente riportate in premessa. Tale importo, come già in precedenza previsto, non include l'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., a fronte della quale le parti confermano, per ogni singola prestazione, di determinare il compenso nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinunzia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[4] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

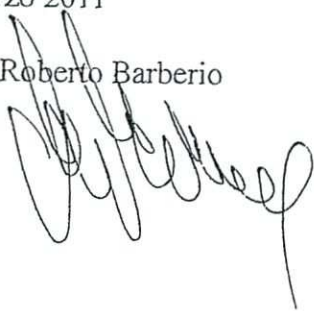
Al di là del compenso da determinarsi come sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo e quant'altro specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

Anche per l'attività giudiziale frutto di nuovi e futuri incarichi, da conferirsi in base ai criteri di cui alla lettera 4-[i] della premessa, viene confermata la determinazione di compenso nelle misure di cui sopra.

[5] – Le modalità specificamente convenute nella presente transazione rivestono natura novativa rispetto alle pattuizioni diversamente disciplinate al riguardo nella ripetuta scrittura del 12.04.2005.

Taranto, li 22 marzo 2011

Avv. Roberto Barberio



Dott. Francesco Walter Poggi

